

COMUNE DI CREMONA

N. _____ di Repertorio.

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE ED AFFINE
DEGLI IMMOBILI E AREE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ O IN
DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI CREMONA, E RELATIVE PERTINENZE
E MANUFATTI ACCESSORI, DESTINATI AI SERVIZI SCOLASTICI,
CIMITERIALI E SPORTIVI, ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE,
ALLE ATTIVITÀ E SERVIZI PUBBLICI, COMPRESI GLI IMMOBILI
CONCESSI IN USO E I MANUFATTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE QUALI
MONUMENTI, TARGHE, ECC. UBICATI IN SPAZI E IMMOBILI PUBBLICI E
PRIVATI (CIG 78387060D4)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Cremona, nella residenza Municipale, davanti a
me Di Girolamo dott.ssa Gabriella, Segretario Generale del Comune di
Cremona, autorizzato a rogare gli atti in cui il Comune è parte ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, senza testimoni – in
assenza di richieste delle parti in tal senso -

sono comparsi i signori

- **MARCO PAGLIARINI**, nato a _____ il _____
(C.F. _____), il quale interviene al presente atto in
rappresentanza del **Comune di Cremona**, con sede in piazza del Comune n.
8 (C.F. 00297960197), **di seguito Comune**, nella sua qualità di Direttore ad

interim del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione;
autorizzato alla stipula del presente contratto in forza del provvedimento di
nomina sindacale n. 43413 del 27/06/2017;

- _____ nato a _____ nella sua
qualità di _____ della ditta _____ con
sede in _____, iscritta nel Registro delle Imprese di
_____ al n. _____ e nel R.E.A al n. _____, capitale sociale
_____, codice fiscale n. _____, **di seguito Ditta**; munito degli
occorrenti poteri come da visura camerale, in atti.

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono
certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 52 –
bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50, **di seguito Codice**

premesse che

- con determinazione n. _____ del _____, esecutiva a' sensi
di legge, in atti del Comune, si approvavano lo schema di Accordo Quadro e
gli elaborati relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile
ed affine degli immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del
Comune di Cremona, e relative pertinenze e manufatti accessori, destinati ai
servizi scolastici, cimiteriali e sportivi, alle attività istituzionali dell'Ente,
alle attività e servizi pubblici, compresi gli immobili concessi in uso e i
manufatti di proprietà dell'Ente quali monumenti, targhe, ecc. ubicati in
spazi e immobili pubblici e privati, e si indicava procedura negoziata per
l'individuazione del contraente;

- con determinazione n. _____ del _____ a firma del

dirigente _____, esecutiva a' sensi di legge, in atti del
Comune, si approvava la conclusione dell'Accordo Quadro con la ditta
_____ per i lavori sopra descritti.

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1 - Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione dei lavori,
urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, sinteticamente indicati nell'art.
1.3 del Capitolato speciale, necessari per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tipo edile ed affine degli immobili di proprietà o in
disponibilità del Comune di Cremona, e relative pertinenze e manufatti
accessori, destinati ai servizi scolastici, cimiteriali e sportivi, alle attività
istituzionali dell'Ente, alle attività e servizi pubblici diversi gestiti
dall'Ente, compresi gli immobili concessi in uso, per gli interventi di
competenza del Comune di Cremona, e i manufatti di proprietà dell'Ente
quali monumenti, targhe, ecc. ubicati in spazi e immobili pubblici e privati.

2 - L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai
beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del
Comune di Cremona o entrare nella sua disponibilità, a qualsiasi titolo,
successivamente alla sua stipula, senza che l'Impresa che lo sottoscrive
possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

2 - L'impresa, come sopra rappresentata, accetta ed assume i lavori oggetto
dei Contratti attuativi con l'osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel
presente atto, anche nel Capitolato speciale.

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRATTI ATTUATIVI

1 - Il valore economico indicato al successivo articolo 3 non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale e dunque la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Cremona nei confronti dell'Impresa e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultima dei Contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

2 - Resta inteso che il presente accordo quadro non costituirà l'unico mezzo della Stazione Appaltante al fine di eseguire interventi di manutenzione sul proprio patrimonio immobiliare. A tal fine si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre imprese, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

2 - I singoli Contratti attuativi, se di importo inferiore a 10.000 euro assumono la forma del buono d'ordine controfirmato dalle parti, altrimenti, per importi pari o superiori a 10.000 euro vengono conclusi tramite sottoscrizione di scrittura privata. Ogni buono d'ordine od ogni scrittura privata potrà raggruppare più Ordini di Lavoro (OdL) relativi ai singoli interventi manutentivi.

ART. 3 VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1 - Il valore massimo dei lavori, al netto del ribasso offerto, che potranno essere affidati nel corso dell'intera durata dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi **Euro 450.000,00** (euro quattrocentocinquanta/00), di cui Euro 30.000,00 stimati quali oneri per la sicurezza, oltre l'IVA di legge.

2 - Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati al

netto del ribasso offerto, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei Contratti attuativi.

3 – I lavori saranno valutati di norma a misura, oppure in economia quando la valutazione a misura non risulti possibile o adeguata a giudizio della Direzione Lavori, sulla base dei prezzi contenuti nel Listino Prezzi del Comune di Milano 2018, al netto del ribasso offerto come specificato nel Capitolato speciale.

ART. 4 CORRISPETTIVI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1 - L'Impresa ha offerto un ribasso percentuale unico del ___% sul Listino Prezzi del Comune di Milano 2018. Tutti gli oneri a carico dell'impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto.

2 - L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla D.L. per la migliore riuscita dei lavori stessi.

3 - In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456

C.C.); le parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 C.C., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presenta clausola.

ART. 5 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1 - L'Accordo Quadro avrà la durata di trentasei mesi (36) a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto attuativo e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna, indipendentemente dal raggiungimento o meno del limite economico di cui all'art. 3, ciò senza pretese da parte dell'affidatario.

2 - L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico di cui all'art. 3 al termine dei 36 mesi, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte dell'affidatario.

3 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 3.

4 - L'Impresa, alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, nel caso in cui vi siano lavori in corso li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ART. 6 DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO

1 - I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

a) il presente Accordo Quadro

b) Schema dei Contratti attuativi per importi pari o superiori a €. 10.000;

c) il Capitolato speciale d'appalto;

d) l'offerta economica presentata dall'Impresa;

e) il Listino Prezzi del Comune di Milano 2018;

g) le Prime indicazioni sulla sicurezza.

2 – Si intendono inoltre richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 7 SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1 – Considerato le diverse tipologie di edificio, è a discrezione della S.A. affidare contemporaneamente più contratti attuativi riferiti alle diverse tipologie di edificio. Pertanto la ditta dovrà essere in grado di soddisfare anche contemporaneamente, con adeguati organizzazione e personale, le richieste d'intervento relative ai diversi contratti attuativi.

2 - Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche del Comune di Cremona, si esplicheranno nell'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, anche in condizioni di somma urgenza.

Saranno conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal D.L. e predisposti dall'Impresa con oneri a proprio carico, redatti utilizzando il Listino prezzi contrattuale e/o le procedure previste dall'art. 5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto e secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del D.L., secondo il livello di definizione dallo stesso prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

3 - L'Impresa dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e

degli OdL, sempre attivo nelle 24 ore, come indicato nell'art. 3.2 del Capitolato speciale.

4 - Gli interventi da svolgere, come definiti nell'art. 3.2 del Capitolato speciale, dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati: A) Priorità 1: immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica, nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare danni immediati ed ingenti agli immobili; B) Priorità 2: entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14,00 od entro e non oltre il primo giorno feriale successivo al ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14,00, in quelle situazioni che potrebbero pregiudicare il corretto svolgimento delle attività ospitate nei fabbricati; C) Priorità 3: secondo le esigenze del Comune di Cremona, che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa, nei casi di lavori ordinari e programmabili, ma comunque entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta; D) Priorità 4: nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili o che necessitano di un progetto per la loro realizzazione.

ART. 8 PENALI

1 - L'impresa è soggetta a penalità come previsto dai singoli Contratti attuativi e dall'art. 3.2 del Capitolato speciale.

ART. 9 SUBAPPALTO

1 - Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Contratto attuativo oggetto dell'Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa

che regola la materia, come indicato all'art. 2.2 del Capitolato speciale.

ART. 10 DIREZIONE DEI LAVORI

1 – In funzione dell'organizzazione del Settore Progettazione Rigenerazione Urbana e Manutenzione, Il Direttore dei Lavori e il Direttore Operativo saranno di volta in volta definiti per ogni singolo Contratto attuativo.

2 - L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del C.C. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza potranno essere svolte dal Direttore dei Lavori o da altro tecnico professionista incaricato dal Comune di Cremona.

ART. 11 SEDE OPERATIVA

1 – L'Impresa indica la disponibilità della propria sede operativa al seguente recapito: _____ . Tale sede costituirà il punto di riferimento per il Comune di Cremona.

ART. 12 REPERIBILITÀ

1 – L'impresa è tenuta, nel caso di interventi di somma urgenza – Priorità 1, ad intervenire anche fuori dal normale orario di lavoro nonché nei giorni di sabato, domenica e festività in genere.

2 – Per gli interventi eseguiti fuori dal normale orario di lavoro all'Impresa saranno riconosciute le maggiorazioni dei compensi indicate nell'art. 3.2 del Capitolato Speciale.

ART. 13 CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

1 - I Contratti attuativi di importo inferiore a 10.000 euro che assumono la forma del buono d'ordine controfirmato dalle parti saranno liquidati in una unica soluzione; mentre la scrittura privata che conclude i Contratti attuativi di importo pari o superiore a 10.000 euro prevederà pagamenti in acconto secondo le seguenti modalità:

- importi da €. 10.000 a €. 20.000 due acconti;

- importi superiori a €. 20.000 fino a €. 40.000 tre acconti;

- importi superiori a €. 40.000 quattro acconti.

2 - Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso.

3 - Il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista, l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105, c. 13 del D.Lgs 50/2016. L'Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore.

4 - Nei casi in cui provveda direttamente ai relativi pagamenti, l'appaltatore dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti previsti nei contratti di subappalto e/o di cottimo, di nolo a caldo e di forniture con posa in opera, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore dovrà trasmettere le fatture quietanzate di cui al periodo precedente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti.

5 - I pagamenti saranno effettuati dal Settore Affari Economico Finanziari

accreditando le somme sul c/c indicato dall'appaltatore.

ART. 14 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1 - Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Impresa e, in deroga all'art. 1664 C.C., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, per tutta la durata dell'accordo.

2 - Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

1 - A garanzia dell'esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, con i successivi Contratti attuativi e di quant'altro previsto dall'art. 103 del Codice, la Ditta ha prodotto polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____ dell'importo di € _____, essendo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da _____ in data _____ e valida fino al _____, agli atti del Comune. L'originale della garanzia per il beneficiario è stato consegnato prima d'ora al Comune e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria comunale.

2 - La cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art.103 del Codice.

ART. 16 OBBLIGHI DELLA DITTA

1 - La Ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed amministrativi.

2 - La Ditta si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

3 - La Ditta si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi locali in vigore.

ART. 17 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1 - L'Impresa è responsabile , tanto verso il Comune di Cremona quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori. È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta dei cantieri, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti, di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

2 - L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, il Comune di Cremona ed il suo personale, e resterà pertanto a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

3 - L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

4 - Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

ART. 18 POLIZZE ASSICURATIVE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1 - Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'esecutore dei lavori è

obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante per ogni singolo contratto attuativo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ogni singolo contratto attuativo, anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dei lavori e prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva.

2 - Le polizze, stipulate nella forma C.A.R., assicurano le opere oggetto dei contratti attuativi e le opere esistenti per una somma corrispondente all'importo di ogni singolo contratto attuativo. Il massimale per la Responsabilità Civile è pari ad euro 500.000,00.

ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1 - E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetta ai sensi dell'art. 20 c.p.c. al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 20 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1 - Si applica quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice.

ART. 21 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

1 - L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale.

2 - Qualsiasi notificazione o altra comunicazione fatta nell'ambito o in relazione alle questioni contemplate da questo contratto avverrà per iscritto e sarà consegnata a mano, spedita mediante raccomandata o via posta elettronica certificata.

3 - In base al presente articolo il destinatario, l'indirizzo e l'account di posta

elettronica certificata di ciascuna Parte ai fini di questo accordo è il seguente:

ENTE: Comune di Cremona

indirizzo: piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona

all'attenzione di: ing. Marco Pagliarini

indirizzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

APPALTATORE: _____

indirizzo: _____

all'attenzione di _____

indirizzo PEC: _____

4 - Una Parte deve notificare all'altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al presente articolo, la variazione degli indirizzi sopra riportati, del nominativo del rappresentante legale e delle persone autorizzate a riscuotere.

5 - Qualsiasi notifica o comunicazione consegnata o fatta da una Parte all'altra Parte nell'ambito o in relazione al presente contratto sarà effettuata in lingua italiana.

ART. 22 CODICI DI COMPORTAMENTO

1 - Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune – sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore

dell'Amministrazione.

2 – La Ditta dichiara di aver preso visione di tali codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

3 – Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

ART. 23 IMPOSTE E SPESE

1 – Tutte le spese del presente atto e conseguenti, I.V.A. esclusa, sono a carico della Ditta.

2 – Si richiede la tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 24 ALLEGATI

1 - Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:

A) Capitolato speciale d'appalto;

B) Offerta economica;

C) Schema dei contratti attuativi per importi pari o superiori a €. 10.000

Del presente atto, scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia su n. ____ intere pagine e sin qui della _____ a video e da me completato, io Segretario Generale ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici – omessa la lettura degli allegati per espressa

volontà delle Parti – alle Parti stesse che, approvandolo e confermandolo,
con me lo sottoscrivono, mediante apposizione della loro firma digitale del
cui rispettivo certificato ho verificato la validità ai sensi dell'art. 10 del
D.P.C.M. 30 marzo 2009.

LA DITTA

Firma digitale del _____

L'ENTE APPALTANTE – COMUNE DI CREMONA

Firma digitale dell'ing. Marco Pagliarini

IL SEGRETARIO GENERALE

Firma digitale della dott.ssa Gabriella Di Girolamo

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.*